

AVVISO PUBBLICO

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ISTITUITO DALL'ART.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09). ATTUAZIONE OCDPC 675/2020 E 532/2018. CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI LOCALI O MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO.

[D.L. 39 del 28/04/2009 (conv. dalla Legge 24/06/2009 n. 77) - OO.PP.CC.MM. NN. 3907/2010 e successive - art. 2, comma 1, lettera b), D.G.R. n°118 del 27/05/2013 in BURC n°29 del 03/06/2013, D.G.R. n°814 del 23/12/2015 in BURC n°1 del 04/01/2016, D.G.R. n°482 del 31/08/2016 in BURC n° 63 del 26/09/2016, D.G.R. n°800 del 29/11/2018; D.G.R. n°188 del 04/05/2021 in BURC n° 50 del 17/05/2021]

1 PREMESSE

L'articolo n.11 *“Interventi per la prevenzione del rischio sismico”* del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, recante *“interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*, ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell'importo di 44 milioni di Euro per l'anno 2010; di Euro 145,1 milioni per l'anno 2011; di Euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; di Euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di Euro 44 milioni per l'anno 2016, da ripartire tra le regioni con appositi provvedimenti del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

L'attuazione degli interventi, articolata su sette annualità, ciascuna disciplinata da una specifica Ordinanza, è stata avviata con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel seguito: OPCM) n. 3907 del 13 novembre 2010 ed è proseguita con:

- l'OPCM n. 4007 del 29 febbraio 2012 - fondi 2011;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nel seguito: OCDPC) n. 52 del 20 febbraio 2013 - fondi 2012;
- l'OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014 – fondi 2013 (G.U. n.145 del 25/06/2014);
- l'OCDPC n. 293 del 26 ottobre 2015 – fondi 2014 (G.U. n. 257 del 04/11/2015);
- l'OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016 - fondi 2015 (G.U. n. 192 del 18/8/2016);
- l'OCDPC n. 532 del 12 luglio 2018 - fondi 2016 (G.U. n. 192 del 23/7/2018);

ed infine con:

- l'OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020 - recante: *“Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015,*

344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77" - (G.U. n. 133 del 25/05/2020).

L'attuazione del programma degli interventi su edifici pubblici è avvenuta attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania di tre manifestazioni di interesse rivolte ai Comuni inseriti nell'allegato 7 dell'OPCM3907/09 e ss. ($a_g > 0.125g$), approvate con Decreti Dirigenziali n.96/2011, n.1280/2016 e n.15/2018 in attuazione degli atti di indirizzo di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale: *n°118 del 27/05/2013 (BURC n°29 del 03/06/2013), n°814 del 23/12/2015 (BURC n°1 del 04/01/2016), n°482 del 31/08/2016 (BURC n° 63 del 26/09/2016), n°800 del 29/11/2018; n°188 del 04/05/2021 (BURC n° 50 del 17/05/2021).*

Con la presente procedura si intende formare degli elenchi di interventi strutturali finanziabili con le risorse non utilizzate o oggetto di revoca delle Ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 includendo - compatibilmente con le disponibilità in bilancio - anche le risorse inizialmente destinate agli interventi su edifici di proprietà privata di cui alla lettera c, conformemente a quanto stabilito con D.G.R. n.188 del 04/05/2021 (BURC n.50 del 17/05/2021).

Nel presente avviso pubblico si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018 e alle altre N.T.C. vigenti in funzione dello stesso decreto (nel seguito: NTC)

2 AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELLA PROCEDURA

Giunta Regionale della Campania - Staff 91 Tecnico Operativo della Direzione Generale 50.18.
Lavori Pubblici e Protezione Civile - via De Gasperi n.28, 80133 Napoli - pec:
staff.501891@pec.regione.campania.it.

3 OGGETTO DELLA PROCEDURA

In attuazione a quanto previsto dall'OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020 (art.2 comma 4), il presente avviso è finalizzato all'individuazione di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (**edifici e opere infrastrutturali strategiche**) di **proprietà dei Comuni**, a cui destinare contributi per la prevenzione del rischio sismico attraverso interventi strutturali di tipo locale, di miglioramento sismico o adeguamento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, secondo quanto prescritto dall'Ordinanza n.532/2018.

Possono partecipare alla procedura i Comuni compresi nell'allegato "A", cioè quelli indicati nell'allegato 7 all'Ordinanza n.532/2018, che ricadono nel territorio della Regione Campania.

Le categorie di edifici e infrastrutture strategiche di interesse regionale, definite (ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274) dalla delibera di Giunta Regionale n.3573 del 5/12/2003 (B.U.R.C. n. 4 del 26/01/2004), sono finanziabili limitatamente a:

1. **edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza;**
2. **strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (C.O.M., C.O.C., etc.);**
3. **edifici, ponti o viadotti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;**

Nell'ambito di tali categorie e, tenuto conto dei criteri generali di esclusione della citata Ordinanza **n.532/2018**, gli interventi oggetto della presente procedura devono riguardare costruzioni:

- la cui funzione strategica sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato;
- interamente o prevalentemente di proprietà pubblica. Nel caso di prevalente proprietà pubblica, il contributo è commisurato alla volumetria di proprietà pubblica; Nel caso di comproprietà con altri soggetti, pubblici o privati, il Comune richiedente deve acquisire dagli altri comproprietari l'assenso all'esecuzione dell'intervento;
- il cui indicatore di rischio α , calcolato come indicato nel seguito, risulta inferiore a 0,80;

ed inoltre:

- non ricadenti in aree già classificate R4, eccetto per gli interventi che prevedono la delocalizzazione, con ricostruzione in area a rischio inferiore (art.11 comma 1);
- che non si trovano allo stato di rudere o di abbandono;
- non progettati né adeguati secondo le N.T.C. emanate nel 1984 o successive, a meno che il Comune non abbia successivamente subito una riclassificazione sismica in senso sfavorevole;
- per le quali i lavori in argomento non sono già iniziati alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico;
- per le quali non sono stati concessi, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, altri contributi pubblici per la medesima finalità che finanziano le medesime voci di spesa.

Qualora il Comune intenda inserire un edificio o un'opera infrastrutturale nel piano di protezione civile, deve provvedere ad approvare la variante al piano entro la data di presentazione dell'istanza. A tale proposito è opportuno specificare che resta ferma la responsabilità, in capo al Comune, di garantire che, nelle more dell'eventuale finanziamento (e connessa esecuzione dei lavori), sia in altro modo assicurato lo svolgimento delle funzioni di gestione dell'emergenza che si intendono allocare nell'immobile oggetto di richiesta di contributo. Resta fermo, inoltre, che la verifica sismica e il progetto dovranno essere necessariamente adeguati ai parametri previsti per gli edifici strategici (classe d'uso IV).

Sono **esclusi dalla presente procedura gli edifici scolastici**, ad eccezione di quelli cd strategici, cioè quelli che nei piani di protezione civile approvati ospitano funzioni strategiche.

Si evidenzia che l'eventuale individuazione di un edificio scolastico quale struttura destinata alla gestione dell'emergenza (es. C.O.C., C.C.S.) va adeguatamente valutata in quanto, generalmente,

a causa dell'evento sismico, l'interruzione delle attività didattiche potrebbe protrarsi nel tempo per svariati mesi se non addirittura anni.

In ogni caso possono essere **ammessi a contributo esclusivamente** gli interventi per i quali, alla data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione, il Comune proprietario sia dotato della **verifica sismica** dell'intero manufatto e di un **progetto definitivo o esecutivo** approvato con apposito provvedimento.

In alternativa, è ammessa anche la partecipazione con uno **studio di fattibilità tecnica ed economica**, anch'esso approvato con apposito provvedimento; **in tal caso, stante l'urgenza della conclusione della presente procedura, le istanze che non risulteranno comprese nell'elenco di quelle immediatamente finanziabili (elenco A1 - vedi al successivo § 11) saranno inevitabilmente escluse.**

4 SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di contributo i **Comuni** (di seguito Enti attuatori) **proprietary** delle opere strategiche *di cui al §3*, oggetto dell'intervento, che ricadono nell'elenco di cui all'allegato 7 dell'Ordinanza n.532/2018 (accelerazione massima al suolo « a_g » maggiore di 0,125g - ALL. A per estratto). Ciascun Comune può presentare un numero massimo di istanze indicato nella seguente tabella:

Popolazione (ultimo censimento ISTAT)	(n_{max}) numero max di istanze presentabili*
$Ab \leq 10.000$	2
$10.000 < ab \leq 50.000$	4
$50.000 < ab \leq 100.000$	6
$Ab > 100.000$	8

Tab.1

*Nel caso in cui l'immobile si compone di più unità strutturali giuntate, va conteggiata un'unica istanza allorché la destinazione d'uso dell'intero immobile risulti *funzionalmente* omogenea e strategica.

Nel caso di edifici isolati vanno conteggiate distinte istanze, anche se gli edifici hanno la stessa destinazione d'uso.

Le istanze presentate in numero superiore a quello indicati nella tab.1 saranno comunque inserite nell'elenco di quelle escluse (elenco C).

Le istanze potenzialmente ammissibili verranno inserite in un **elenco A**, articolato - come meglio specificato paragrafo 11.3 - in due sub elenchi (**A1 e A2**).

Nel caso in cui un Comune sia già stato beneficiario di contributo a valere sul Fondo per la Prevenzione del Rischio Sismico (in attuazione ai bandi di cui ai DD.DD. n.96/2011, n.1280/2016 e n.15/2018), può in ogni caso presentare un numero di istanze pari a quello indicato in tabella, ma con le seguenti limitazioni:

- se il numero di progetti già precedentemente finanziati è **maggiore o uguale al numero massimo** di istanze presentabili, le istanze trasmesse (nel seguito indicate come istanze soprannumerarie – elenco B) saranno tutte collocate - se ammissibili - in una specifica graduatoria di progetti ammissibili a finanziamento ma che in concreto potranno essere finanziati soltanto dopo l'esaurimento della graduatoria principale;
- se il numero di progetti già precedentemente finanziati è **inferiore al numero massimo di istanze** presentabili, le prime istanze (individuate secondo ordine cronologico fino alla concorrenza del numero massimo di istanze presentabili) verranno inserite - se ammissibili - nell'elenco A (istanze potenzialmente finanziabili) mentre le rimanenti, se ammissibili, saranno inserite nell'elenco B (istanze soprannumerarie).

A solo **titolo di esempio**, si riporta la matrice dei casi che si possono presentare per un Comune con popolazione minore o uguale a 10.000 abitanti ($ab \leq 10.000$):

n.istanze presentate ai sensi del presente avviso	massimo numero di progetti presentabili	numero progetti precedentemente finanziati	Elenco istanze potenzialmente ammissibili A	Elenco delle istanze soprannumerarie B	Elenco istanze escluse C
1	2	0	1	0	0
1	2	1	1	0	0
1	2	2	0	1	0
1	2	3	0	1	0
2	2	0	2	0	0
2	2	1	1	1	0
2	2	2	0	2	0
2	2	3	0	2	0
3	2	0	2	0	1
3	2	1	1	1	1
3	2	2	0	2	1
3	2	3	0	2	1

5 RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO

La fonte di finanziamento è rappresentata dalle risorse trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile e non utilizzate o oggetto di revoca per le annualità 2010-2018 (*Ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018*) assegnate alla Regione Campania con vari Decreti del Capo Dipartimento.

Per l'attuazione del presente avviso la Regione Campania riserva l'importo di **€ 14.981.676,21** a valere sul capitolo U01230 del bilancio regionale EF 2022.

Si precisa, inoltre, che potranno rendersi disponibili ulteriori fondi, stimati in circa **7,7M€**, per il finanziamento di altri interventi a scorrimento degli elenchi formati con il presente avviso.

6 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi finanziabili rientrano nelle seguenti categorie:

1. Interventi locali (di riparazione o rafforzamento), per i quali è strettamente necessario rispettare le condizioni di applicabilità di cui all'allegato 5 dell'Ordinanza n.532/2018. *Rientrano nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" gli interventi finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali*, così come riportato nell'art. 9, comma 1 dell'Ordinanza.

Poiché la finalità primaria dell'intervento locale, sopra richiamata, è quella di incrementare la capacità sismica degli elementi o delle parti strutturali, non risultano finanziabili le lavorazioni unicamente riconducibili alla messa in sicurezza di elementi non strutturali¹, se non sono accompagnate da un aumento di capacità di risposta al sisma di elementi o parti strutturali.

2. Interventi di adeguamento o miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento. Nel caso del miglioramento gli interventi devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico (art. 9 co.4, Ordinanza n.532/2018).

3. Interventi di demolizione e ricostruzione. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia. Si evidenzia che è ammessa la **delocalizzazione**, previa demolizione dell'esistente, solo nel caso che sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza valutato attraverso l'analisi della Condizione limite dell'emergenza (C.L.E.) di cui all'art.18 dell'Ordinanza n.532/2018.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2, c.1 lett.b) dell'Ordinanza n.532/2018, la **delocalizzazione senza la demolizione** dell'edificio esistente è ammessa solo nel caso di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e smi, sempreché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti.

Non rientrano tra gli interventi ammissibili quelli che si configurano come sopraelevazione di edificio esistente.

7 IMPORTO DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo massimo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale d'intervento (comprensivo di IVA), dipendente dall'esito della verifica tecnica; la quota è determinata in funzione

¹ Esempio: interventi antisfondellamento dei solai, fissaggi di apparecchiature o macchinari, sistemi antiribaltamento dei muri di tomagno.

del rapporto fra capacità e domanda, così come definito al comma 2 art.10 dell'Ordinanza n.532/2018.

Più in particolare, definito con α SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo massimo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

Dove per α si intende il minore tra α SLD ed α SLV nel caso di opere strategiche, quali quelle oggetto del presente avviso.

In ogni caso, il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a **€ 1.000.000,00 oltre iva.**

Per gli interventi locali, di adeguamento/miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, **il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali**, è determinato nella seguente misura massima (art. 8 dell'Ordinanza 532/2018):

- **interventi locali (di riparazione o rafforzamento): 100 euro** per ogni metro cubo di volume² lordo di **edificio** soggetto ad interventi;
- **adeguamento o miglioramento sismico: 150 euro** per ogni metro cubo di volume lordo di **edificio** soggetto ad interventi;
- **demolizione e ricostruzione: 200 euro** per ogni metro cubo di volume lordo di **edificio** soggetto ad interventi.
- Nel caso in cui il **volume dell'edificio da ricostruire risultasse differente da quello da demolire**, il contributo massimo concedibile sarà calcolato considerando a base di calcolo:
 - **il volume esistente** - nel caso in cui il volume ricostruito risulti maggiore o uguale all'80% del volume esistente;
 - **il volume ricostruito** - nel caso in cui volume ricostruito risulti inferiore all'80% del volume esistente;

Si ribadisce che tale costo è determinato nella misura massima ed è comprensivo dei costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali; esso, inoltre, comprende i costi di esecuzione dei lavori, spese tecniche e oneri di legge ad essi connessi.

² Il volume va calcolato dallo spiccatto delle fondazioni. Resta inteso che eventuali palificate non rientrano nel calcolo della volumetria, fino all'estradosso di esse.

Il costo convenzionale di intervento non è estendibile ad ulteriori costi non “strettamente connessi” all’esecuzione delle opere strutturali; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, **non sono comunque ammissibili**, a valere sui contributi di cui al presente bando, spese relative a:

1. espropri o acquisizione di aree;
2. traslochi o trasferimenti di personale durante i lavori;
3. sistemazione di aree esterne (a meno che non siano strettamente connesse e necessarie all’esecuzione dei lavori strutturali);
4. rimborsi relativi a prestazioni già effettuate (indagini, verifica sismica, progettazione) prima della formale ammissione a contributo.

Le spese tecniche (progettazione, direzione, sicurezza e collaudo lavori, compresi gli incentivi eventualmente spettanti ex art.113 co.2, D.Lgs. 50/2016) sono ammissibili per un massimo del 15% dei lavori a base d'asta.

I valori degli indicatori di rischio α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dalle NTC18, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata da previgenti norme (da OPCM 3274/2003 in poi), devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell’ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

La realizzazione dell’intervento proposto deve restituire un’opera agibile, funzionale e fruibile, indipendentemente dal contributo massimo concedibile dalla Regione, che comunque non potrà essere superiore a € 1.000.000,00 oltre iva.

Qualora il costo dell’intervento risultasse maggiore del massimo concedibile, gli Enti attuatori devono obbligatoriamente garantire la copertura finanziaria della parte eccedente con propri fondi di bilancio.

8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

I Comuni interessati al presente avviso dovranno trasmettere, **pena esclusione**, la propria manifestazione d’interesse a ricevere il contributo inviando la relativa istanza di partecipazione (ALL. B) alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – Direzione Generale 50-18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo **all’indirizzo p.e.c.: staff.501891@pec.regione.campania.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.**

L'istanza deve recare anche il punteggio di autovalutazione calcolato, dal Comune richiedente, secondo il paragrafo 9.

Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende differito al primo giorno successivo lavorativo.

In caso di interesse a ricevere contributi per più di un intervento (nei limiti di cui al precedente § 4), occorrerà presentare un'istanza per ogni edificio o opera infrastrutturale per il quale si chiede il contributo, pena esclusione.

Nel caso, invece, in cui venga inviata una pec di trasmissione recante in allegato più di una istanza, tutte le istanze della pec saranno escluse.

L'invio della domanda di adesione avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e **non si terrà conto di quelle pervenute dopo la scadenza**, anche se sostitutive e/o integrative di istanze già pervenute. **L'invio delle domande di adesione oltre il termine ultimo fissato comporta, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura delle domande pervenute oltre la scadenza.**

La pec di trasmissione dell'istanza deve riportare in oggetto la dicitura: "**Comune di ...** (indicare il nome dell'Ente) – **Fondo rischio sismico - Manifestazione di interesse interventi su edifici o infrastrutture di proprietà pubblica**".

E' fatto obbligo, **pena esclusione** dalle procedure di selezione, di trasmettere - unitamente all'istanza:

- a. verifica sismica** della costruzione ante intervento (sempre necessaria, anche nel caso la richiesta venga effettuata per un intervento di demolizione ricostruzione oppure nel caso di inagibilità statica). Non sono ammesse verifiche effettuate con metodi semplificati non previsti dalle NTC;
- b. scheda di verifica sismica "L1/L2" (allegato 2 dell'OCDPC 780/2021).** Nel caso di verifiche ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/03, deve essere fornita ulteriore relazione, sottoscritta dal progettista, illustrante l'aggiornamento degli indici di rischio alle NTC2018;
- c. relazione di sintesi del progetto** posseduto dall'Amministrazione, **sottoscritta dal RUP (o tecnico formalmente delegato dal Comune)**, strutturata obbligatoriamente come specificato nell'allegato C;
- d. provvedimenti di approvazione e di validazione** dello studio di fattibilità tecnica ed economica o del progetto nei termini del presente bando;

Si ribadisce che in caso di invio di un numero di istanze superiore al massimo consentito, verranno escluse le istanze oltre il numero massimo di cui alla tab.1 del § 4, secondo il criterio cronologico.

9 VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PREMIALITA'

L'individuazione degli edifici o infrastrutture sui quali è prioritario intervenire per la riduzione del rischio sismico avviene, con la formazione degli elenchi di cui al successivo par.11, graduatoria che saranno approvati con successivo provvedimento dirigenziale, previa verifica di ammissibilità delle istanze di partecipazione. La verifica di ammissibilità consiste nel controllo dell'assenza delle cause di esclusione specificate al paragrafo 10.

L'assegnazione dei punteggi (totale max 70 punti) avverrà secondo i criteri di premialità di seguito indicati:

9.1 INDICATORE DI RISCHIO SISMICO: punteggio attribuibile in relazione all'inadeguatezza nei confronti delle azioni sismiche di progetto, espressa come indicatore di rischio [max 20 punti]

TABELLA A	
Indicatore di rischio (agg. NTC2018)	punti
$\alpha_{pre} \leq 0,2$ con dichiarazione di inagibilità statica*	20
$\alpha_{pre} \leq 0,2$	15
$0,2 < \alpha_{pre} \leq 0,4$	10
$0,4 < \alpha_{pre} \leq 0,6$	5
$\alpha_{pre} > 0,6$	0

* l'inagibilità (da allegare all'istanza) deve:

1. risultare da atti ufficiali (verifica sismica, provvedimento di sgombero, ecc.)
2. essere conseguente a gravi deficienze statiche del manufatto rispetto alla condizione anche dei soli carichi gravitazionali;
3. essere stata dichiarata in data antecedente alla pubblicazione del presente bando.

9.2 CLASSIFICAZIONE SISMICA: punteggio attribuibile in relazione alla zona sismica nella quale ricade l'edificio o l'opera infrastrutturale. [max 2 punti];

TABELLA B	
Classificazione sismica	punti
Alta sismicità (zona 1)	2
Media sismicità (zona 2)	1
Bassa sismicità (zona 3)	0

9.3 RICLASSIFICAZIONE SISMICA: punteggio attribuibile in relazione alla riclassificazione del Comune in senso sfavorevole, intervenuta successivamente alla progettazione dell'opera oggetto dell'istanza [max 10 punti];

TABELLA C	
Variazione Classificazione sismica	punti
da non classificato a zona 2	10
Altre variazioni	5
Non variata	0

9.4 C.L.E O PROSPICIENZA/INTERFERENZA UNA VIA DI FUGA: punteggio attribuibile a seconda che la costruzione sia individuata dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, che sia prospiciente ad una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, o ancora interferente con essa **[max 10 punti]**

TABELLA D	
Individuata nella C.L.E o prospiciente/ /interferente via di fuga	punti
Individuato nella CLE/Prospicienza*	10
Interferenza**	5
no	0

* un edificio è ritenuto **prospiciente** ad una via di fuga se la facciata su tale via ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. Per i ponti si considera l'appartenenza anziché la prospicienza.

** un edificio è ritenuto **interferente** ad una via di fuga se la facciata su tale via ha altezza superiore alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

9.5 TIPO DI DESTINAZIONE D'USO STRATEGICA: punteggio attribuibile in relazione alla destinazione d'uso della costruzione per la gestione delle emergenze **[max 5 punti]:**

TABELLA E	
Destinazione strategica	punti
Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza;	5
Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (C.O.M., C.O.C., etc.)	5
Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza (es. presidi sanitari, centrali operative 118, strutture sanitarie dotate di pronto soccorso, ponti o viadotti, sempreché la costruzione sia di proprietà comunale)	0

9.6 LIVELLO DI PROGETTAZIONE: punteggio attribuibile in relazione al livello di progettazione approvata [max 15 punti]:

TABELLA F	
Livello di progettazione approvato	punti
Progetto esecutivo	15
Progetto definitivo	10
Studio di fattibilità tecnica ed economica	0

9.7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO: punteggio attribuibile in relazione alla tipologia di intervento previsto [max 8 punti]:

TABELLA G	
Demolizione e ricostruzione	8
Adeguamento sismico $\alpha_{post} \geq 0,80$	6
Miglioramento sismico $0,60 \leq \alpha_{post} < 0,80$ e $\alpha_{post} - \alpha_{pre} \geq 0,20$	4
Intervento locale	0

10 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla procedura di cui al presente avviso le istanze relative ad edifici o opere infrastrutturali:

- 10.1** pervenute da soggetti non ammessi (vedi §4);
- 10.2** non pervenute nei modi e nei tempi stabiliti nel presente avviso;
- 10.3** incomplete o contenenti informazioni incongruenti o errate;
- 10.4** non corredate della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di partecipazione;
- 10.5** formulate in maniera difforme rispetto al fac simile di istanza ovvero non contenenti tutti gli elementi o le dichiarazioni previsti dal presente avviso;
- 10.6** non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nel presente bando;
- 10.7** non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nell' Ordinanza n.532/2018;
- 10.8** non sottoscritte dal legale rappresentante del Comune.

11 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'assegnazione dei contributi verrà effettuata, a cura della Direzione Generale 50-18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo (nel seguito:

Ufficio), sulla base dei criteri di premialità e ammissibilità specificati nel presente bando e nelle Ordinanze, all'esito della procedura di seguito specificata.

11.1 Per ciascuna istanza per la quale abbia rilevato una o più cause di esclusione, ovvero l'errato calcolo del punteggio di autovalutazione, l'Ufficio comunica i motivi che ostano all'inclusione dell'istanza nello specifico elenco A o B di quelle ammissibili a contributo, ovvero all'attribuzione del punteggio calcolato in autovalutazione;

11.2 Nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, l'istante può far pervenire all'Ufficio le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

11.3 L'Ufficio redige e pubblica sul BURC, con effetto di notifica a tutti gli interessati, l'elenco delle istanze escluse (elenco C) e quelli delle istanze potenzialmente ammissibili a contributo (elenchi A e B), ordinate secondo punteggio decrescente; in caso di parità di punteggio, verrà privilegiata l'istanza con un indicatore di rischio α inferiore e in subordine quello ricadente nel Comune con accelerazione al suolo a_g maggiore (rif. All.7 OCDPC 532/2018). In particolare:

11.3.1 l'elenco A (istanze ammissibili e potenzialmente finanziabili) risulta articolato in:

- **sub – elenco A1:** istanze immediatamente finanziabili in quanto rientranti nei limiti delle risorse disponibili al momento della redazione dell'elenco; tale sub elenco può comprendere sia progetti di livello definitivo o esecutivo sia studi di fattibilità tecnica ed economica;
- **sub – elenco A2:** istanze potenzialmente finanziabili, che saranno finanziate – entro il termine di validità degli elenchi specificato al par. 11.8 - in caso di mancato finanziamento o di revoca di quelle comprese nell'elenco A1 in caso di incremento delle risorse disponibili, intervenuto successivamente al momento della redazione dell'elenco. Come già anticipato al paragrafo 3, l'elenco A2 comprende esclusivamente istanze afferenti a progetti di livello definitivo o esecutivo;

11.3.2 l'elenco B (istanze soprannumerarie) è costituito dalle istanze ammissibili e potenzialmente finanziabili in subordine a quelle dell'elenco A. Trattasi delle istanze presentate da Comuni che abbiano già beneficiato di precedenti contributi a valere sul Fondo per La prevenzione del Rischio Sismico istituito dall'art.11 del D.L. 39/09 (conv. in L.77/09) e che, conteggiando le istanze precedentemente finanziate, eccedono il numero massimo di istanze presentabili ai sensi del paragrafo 4.1. Come già anticipato al paragrafo 3, l'elenco B comprende esclusivamente istanze afferenti a progetti di livello definitivo o esecutivo;

11.3.3 l'elenco C (istanze escluse) è articolato nei seguenti sub elenchi:

- **sub-elenco C1:** istanze per le quali si sono evidenziate le cause di esclusione di cui al par.10;

- **sub-elenco C2:** istanze afferenti a studi di fattibilità tecnica ed economica, che abbiano conseguito punteggio insufficiente per essere ricomprese nell'elenco A1. Come già anticipato al paragrafo 3, il sub-elenco C2 comprende esclusivamente istanze afferenti studi di fattibilità tecnica ed economica.

11.4 Per le istanze dell'elenco A1, riferite a progetti di livello definitivo o esecutivo già in possesso del Comune, l'Ufficio emette il decreto di ammissione al finanziamento, con allegato il disciplinare per la gestione del contributo, redatto secondo lo schema allegato D. Entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione, il beneficiario trasmette a mezzo pec il disciplinare firmato digitalmente dal legale rappresentante del Comune. La mancata trasmissione, nei tempi e nei modi previsti, equivale a espressa rinuncia al contributo.

11.5 Per le istanze dell'elenco A1, riferite a studi di fattibilità tecnico economica, il beneficiario è obbligato a trasmettere, entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione degli elenchi, il provvedimento di affidamento dell'incarico di redazione del progetto di livello definitivo o esecutivo. La mancata trasmissione, nei tempi e nei modi previsti, equivale a espressa rinuncia al contributo. A seguito della trasmissione del menzionato provvedimento, si procede come indicato al punto precedente.

11.6 Se il Comune non ottempera a quanto prescritto nei casi di cui ai punti 11.4 e 11.5, decade definitivamente dal beneficio e l'Ufficio procede allo scorrimento degli elenchi attingendo dal sub elenco A2 e, all'esaurimento di quest'ultimo, dall'elenco B.

11.7 La Regione si riserva, comunque, di non procedere all'approvazione degli elenchi o, comunque, in generale al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

11.8 Gli elenchi approvati all'esito della presente procedura potranno essere utilizzati anche per la definizione del programma degli interventi relativi alle successive annualità 2019-2020-2021 trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile a condizione, in ogni caso, che:

1. non sopraggungano diverse disposizioni normative o esigenze dell'Amministrazione regionale;
2. non siano decorsi più di 24 mesi dalla pubblicazione degli elenchi sul BURC.

12 MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA DEGLI EDIFICI

I Comuni beneficiari dei contributi dovranno mantenere la funzione strategica degli immobili finanziati con il presente bando per almeno **10** anni dall'ultimazione dei lavori.

13 INDICAZIONI DI MASSIMA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per la gestione del contributo, gli obblighi del beneficiario ed i controlli si fa riferimento al disciplinare allegato al presente atto (all. D).

14 FORO COMPETENTE

Per controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e smi, si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun partecipante alla presente procedura nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti al presente avviso. Titolare del trattamento è Giunta Regionale della Campania. Soggetto delegato al trattamento *Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo della D.G. 50.18.*

16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è l'ing. Valerio Grassi, funzionario in servizio presso la Direzione Generale 50-18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – *Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo* – tel. 081.7963356/55 - e-mail: valerio.grassi@regione.campania.it. Eventuali quesiti possono essere inoltrati esclusivamente via p.e.c. all'indirizzo: ***staff.501891@pec.regione.campania.it*** entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C.

17 CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si rinvia a quanto disposto dalle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile citate in premessa.

Il Dirigente dello Staff 50.18.91

Ing. Sergio Caiazzo

ALLEGATI:

ALL. A - Comuni della Campania con accelerazione al suolo $ag \geq 0,125g$ (estratto dall'All. 7 OCDPC n. 532/2018);

ALL. B – Modello di Istanza di partecipazione;

ALL. C – Modello relazione sintetica dell'intervento proposto;

ALL. D – Modello del Disciplinare per la gestione del contributo;

ALL. E – Informativa trattamento dati